

3508

Registrazione esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 17 del Decreto Legislativo 460/1997

10PT 168.0



Atto costitutivo dell'Associazione *Murialdo For* ONLUS

Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l'Ufficio competente, tra le seguenti parti:

Sign. MARCO DE MAGISTRIS, nato a Torino il 21-10-1974, residente a Torino in via Villar 14;
DMGMRC74R21L219V

Sign. DANILO MAGNI, nato a Ponte San Pietro (BG) il 06/11/01970, residente in Torino in via
Vibò 24; MGNDNL70S06G856L

Sign. ANTONIO DI DONNA, nato a Torino il 27-07-1974, residente a Cafasse (To) in via
Balangero, 29; DDNNTN74L27L219W

Si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I : Costituzione -Sede-Durata

Art. 1 E' costituita tra laici e religiosi Giuseppini l'Associazione denominata " Murialdo For Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche come "Murialdo For ONLUS" ai sensi del D.Lgs. 460/1997 inoltre per la denominazione e l'identificazione sono ammesse tutte le diverse forme stilistiche e grafiche di Murialdo For.

Art. 2 Si da atto che l'Associazione, nata per iniziativa di alcuni religiosi della Congregazione di San Giuseppe e di un gruppo di laici, pur ispirandosi al carisma spirituale ed apostolico della Congregazione, non è una sua emanazione, costituendosi rispetto ad essa in modo autonomo ed indipendente. Eventuali rapporti tra Associazione e Congregazione saranno regolati da appositi accordi.

Art. 3 La sede sociale-legale dell'Associazione è ubicata in TORINO.

Art. 4 L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II: scopo – struttura – intervento.

Art. 5 L'Associazione è caratterizzata dalle finalità e dallo stile educativo della Congregazione di San Giuseppe.

Art. 6 L'Associazione non ha scopo di lucro. Opera prevalentemente nell'ambito sociale e socio-sanitario e di beneficenza, al fine di farsi carico delle varie situazioni di povertà che limitano o impediscono la crescita integrale di minori e giovani.

Art. 7 Per realizzare tali finalità l'Associazione:

- a) realizza e sostiene attività utili a favorire l'aggregazione, la socialità e l'educazione dei ragazzi, attraverso l'inserimento nelle strutture ricreative e socializzanti operanti nell'ambiente, nella comunità parrocchiale, nella zona o nella città;
- b) assume iniziative socio-culturali e ricreative mirate a prevenire qualsiasi forma di devianza;
- c) può disporre di strutture proprie o sostenere attività nel campo dell'educazione, assistenza socio-sanitaria; istruzione, formazione professionale, animazione culturale, sportiva e del

tempo libero. Inoltre può acquistare e vendere beni mobili e immobili; può stipulare contratti; può gestire laboratori di produzione, attività commerciali marginali e di servizi, centri di soggiorno. I proventi di tali attività sono destinati esclusivamente ai fini associativi;

d) offre sostegno morale e materiale a singoli giovani e a persone che si trovano in stato di abbandono e in condizioni di bisogno;

e) offre sostegno alle famiglie;

f) diffonde la cultura della accoglienza;

Art. 8 I principali fruitori dei servizi offerti dalla Associazione sono i minori e le loro famiglie.

Art. 9 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 10 L'Associazione può stipulare convenzioni con enti internazionali (ONU, UE etc..) e nazionali (Stato, Regioni, Enti locali etc..) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività. L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

Titolo III: I soci

Art. 11 Diventano soci dell'Associazione quanti, intendendo collaborare attivamente ai fini istituzionali, ne fanno domanda scritta al Consiglio Direttivo e ne ottengono l'ammissione. All'atto di iscrizione al libro dei soci, figureranno tra i soci ordinari.

Art. 12 Le persone che si sono distinte particolarmente al sostegno delle attività dell'Associazione figureranno come soci sostenitori; è conservato nella sede sociale il libro dei soci sostenitori. L'iscrizione al libro dei soci sostenitori è disposta su proposta e deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Collaborano con l'Associazione, pur non essendo soci i volontari e dipendenti animati da motivazioni di servizio che fanno proprio lo stile dell'Associazione.

Art. 14 L'adesione dei soci dipende dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta.

Art. 15 Le prestazioni dei soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite.

Titolo IV: patrimonio

Art. 16 Il patrimonio è costituito:



- dalle quote associative;
- dai contributi di privati;
- dai contributi di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali,
- dai proventi di iniziative proprie dell'Associazione;
- da donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 17 L'Amministrazione dell'Associazione è autonoma e si riferisce all'ambito della ordinaria e straordinaria gestione delle attività istituzionali.

Art. 18 Le competenze e i limiti relativi all'ambito dell'amministrazione straordinaria dei beni immobili che sono gestiti o di proprietà della Congregazione di San Giuseppe e da questa dati in uso all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività sono regolati da un documento specifico.

Art. 19 Le quote associative annue saranno stabilite, di anno in anno, dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a



meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 21 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Titolo V: organi

Art. 24 Gli organi dell'Associazione "Murialdo For ONLUS" sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 25 Le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate.

Art. 26 L'Assemblea dei Soci. L'Assemblea è composta dai soci ordinari iscritti nel libro dei soci dell'Associazione. Nell'atto di convocazione dell'Assemblea potranno essere invitati anche i soci sostenitori con possibilità del solo voto consultivo.

Art. 27 L'Assemblea:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo entro il trenta aprile di ogni anno;
- discute sulle linee programmatiche nel rispetto delle finalità dell'Associazione e ne approva i contenuti;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera la quota annuale associativa;
- delibera le variazioni allo statuto a maggioranza qualificata (due terzi dei presenti aventi diritto).


Art. 28 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in concomitanza dell'approvazione del bilancio consuntivo. Data, sede e ordini del giorno dell'Assemblea devono essere comunicati ai soci almeno quindici giorni prima.

Art. 29 L'Assemblea può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci ordinari presenti. Le deliberazioni sono valide qualora ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deleghe sono ammesse in numero di una per socio.

Art. 30 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci ordinari. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvederà all'elezione di un nuovo consigliere il cui incarico durerà per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Art. 31 Il Consiglio Direttivo:

- realizza le iniziative dell'Assemblea dei Soci;
- delibera su tutti i provvedimenti di carattere ordinario e straordinario;
- amministra il patrimonio dell'associazione;
- elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i suoi membri;
- nomina il tesoriere;
- stipula accordi, convenzioni, contratti;



- delibera i regolamenti delle attività;
- delibera le domande di iscrizione di nuovi soci,
- ha la facoltà di delegare proprie funzioni ad un socio membro del Consiglio.

Art. 32 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che può essere fatta anche su richiesta di almeno due Consiglieri. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei Componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 33 Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- provvede agli atti amministrativi e all'uopo può rilasciare ampie e liberatorie quietanze di pagamento;
- in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

Art. 34 Il Vicepresidente:

- adempie ai mandati che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno attribuirgli;
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 35 Il Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo nomina il Segretario. Egli può essere scelto anche tra persone esterne all'Associazione. Il Segretario svolge le mansioni che il Consiglio Direttivo ritiene di affidargli, in particolare:

- cura le pratiche dell'ufficio di segreteria;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 36 Il Tesoriere:

- è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra gli esterni all'Associazione;
- assicura la regolare tenuta della contabilità e dei registri contabili dell'Associazione.

Art. 37 Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- è eletto dall'Assemblea dei Soci, nel caso in cui vi sia l'obbligo di legge, anche tra gli esterni all'Associazione;
- l'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere;
- è composto da due membri;
- verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, ed esercitano tutte le funzioni previste dal Codice Civile per le Società (art. 2397 e ss.).



Art. 38 Ogni socio ordinario può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, mediante comunicazione scritta. Il socio che non rispetta gli impegni associativi o che dissenta dall'orientamento educativo dell'Associazione, può essere dichiarato escluso dall'Associazione o con delibera dell'Assemblea o, in caso urgente, dal Consiglio Direttivo che richiederà la ratifica dell'operato alla prima Assemblea. I soci esclusi possono presentare ricorso, entro sessanta giorni, all'Assemblea dei Soci. I soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto a richiedere quanto hanno, a qualsiasi titolo versato all'Associazione.

Art. 39 I Componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Titolo VI: norme conclusive

Art. 40 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con i voti validi di almeno tre quarti dei Soci ordinari. In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà destinato, per gli stessi scopi, ad Associazioni collegate alla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe, con sede in Roma, via Belvedere Montello n. 77.

Art. 41 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente Statuto o di eventuali Regolamenti interni e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole, scelto dalle parti contendenti, che giudicherà

secondo equità e senza formalità di procedura. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 42 Per quanto non previsto dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre membri che vengono nominati nelle persone dei signori:

Presidente: MARCO DE MAGISTRIS


Vicepresidente: ANTONIO DI DONNA

Consigliere: DANILO MAGNI


Letto, confermato e sottoscritto

Torino, il 19/03/2013


MARCO DE MAGISTRIS



ANTONIO DI DONNA



DANILO MAGNI



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE QUI
DEPOSITATO CHE AI SENSI DELL'ART 10
DEL D.L. 504/1991 N. 101 SI RILASCIATA ALLA
PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE NE ERA
IN POSSESSO

